



GLI ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTA CIRCOLARE

1. Novità decreti Ristori e Milleproroghe - Conversione D.L. Ristori

Il D.L. 137/2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", c.d. Decreto Ristori, è stato convertito con L. 176/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 319 del 22 dicembre 2020. Si ricorda che i D.L. 149/2020 (c.d. Ristori *bis*), D.L. 154/2020 (c.d. Ristori *ter*) e D.L. 157/2020 (c.d. Ristori *quater*), sono stati abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base, e con la conversione del Decreto Ristori, trasposti, con modifiche, nel D.L. 137/2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articoli 1 e 1-ter	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall'art. 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1.</p> <p>È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Ai fini del contributo è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019.</p> <p>Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.</p> <p>Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra individuati, anche ai soggetti di cui all'allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, e che non hanno restituito il predetto contributo indebitamente percepito, l'Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo.</p> <p>Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none">per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota dello stesso;per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall'articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020. Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell'allegato 1. <p>Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000,00 euro.</p> <p>I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall'allegato 1 ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none">- persone fisiche 1.000,00 euro;- soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000,00 euro. <p>Infine, viene abrogato l'articolo 25-<i>bis</i>, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.</p>

	<p>In sede di conversione in legge è stato previsto che il contributo a fondo perduto è incrementato del 50% rispetto alla quota di cui all'allegato 1, per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco:</p> <ul style="list-style-type: none">- 561030 - gelaterie e pasticcerie;- 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti;- 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina;- 551000 - alberghi. <p>Tali operatori devono avere il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020.</p> <p>Il nuovo c. 14-bis, prevede che il contributo a fondo perduto è riconosciuto nel 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- agli operatori con sede operativa nei centri commerciali;- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. <p>A tal fine, gli operatori devono essere interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p> <p>Il successivo c. 14-ter, stabilisce che, fermo restando il limite di spesa di 280 milioni di euro, per i suddetti operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del presente contributo a fondo perduto. Al contrario, se svolgono come prevalente un'attività non rientrante tra quelle dell'allegato 1, il contributo competente nei limiti ordinari ed è ugualmente determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.</p> <p>Il nuovo articolo 1-ter, corrispondente all'articolo 6, D.L. 157/2020, il c.d. Ristori <i>quater</i>, estende il contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco riportati nell'allegato 4.</p>
Articolo 1-bis	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al Decreto Presidente del CdM 3 novembre 2020</p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva;- dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2;- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis, D.L. 137/2020. <p>Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Si applicano le disposizioni previste all'art. 1, commi 3-11.</p> <p>Il contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'allegato 2.</p>
Articolo 1-quater	<p>Fondo perequativo</p> <p>È stato istituito, per l'anno 2021 un Fondo nello stato di previsione del Mef con una dotazione di 5.300 milioni, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia), 23/2020 (c.d. Liquidità), 34/2020 (c.d. Rilancio), 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), 129/2020 (c.d. Riscossione) e 137/2020 (c.d. Ristori) per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con D.P.C.M., adottato, previa deliberazione del CdM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni</p>

	parlamentari da rendersi entro 7 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.
Articolo 1- <i>quinquies</i>	Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale All'articolo 1, D.L. 33/2020 è stato aggiunto il comma 16- <i>ter</i> che prevede che l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
Articolo 1- <i>sexies</i>	Controlli antimafia Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9, articolo 25, D.L. 34/2020 in tema di controlli per la prevenzione di infiltrazioni criminali si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.
Articolo 1- <i>septies</i>	Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati Modificando integralmente l'articolo 14, D.Lgs. 276/2003, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 vengono introdotte tra i soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio stipulano le convenzioni quadro e dispone che il conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo alle cooperative sociali ma anche alle imprese sociali.
Articolo 2	Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, L. 1295/1957 Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva viene incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Articolo 3	Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per l'anno 2020, pari a 142 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del CdM che dispone la loro erogazione. Inoltre, al Fondo affluiscono anche le risorse stanziare per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 218- <i>bis</i> , D.L. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio.
Articolo 4	Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa Modificando quanto previsto dall'articolo 54- <i>ter</i> , D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.
Articolo 4- <i>bis</i>	Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa Viene abrogata la lettera a) dell'articolo 41- <i>bis</i> , comma 1, D.L. 104/2020 con cui venivano individuate nelle giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico i destinatari esclusivi della garanzia del Fondo "mutui prima casa". A decorrere dal 25 dicembre 2020, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, L. 147/2013, con la conseguenza che i soggetti di cui sopra non sono più destinatari esclusivi ma "semplici" categorie con priorità.

Articolo 4-ter	<p>Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori e norme relative alle procedure pendenti</p> <p>Vengono introdotte alcune modifiche alla L. 3/2012 con il fine di semplificare l'accesso alla procedura da sovraindebitamento.</p> <p><u>Nozione di consumatore</u></p> <p>Preliminarmente cambia la nozione di consumatore di cui all'articolo 6, L. 3/2012 che adesso comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di Snc, Sas e Sapa, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali.</p> <p><u>Ammissibilità al piano</u></p> <p>Modificando l'articolo 7, L. 3/2012, cambiano i presupposti di ammissibilità alle procedure. Viene, in particolare, soppressa la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'Iva e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, la disposizione interviene anche sulle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura aggiungendovi anche l'aver già ottenuto l'esdebitazione per 2 volte, l'aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore) o l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi). Inoltre, viene previsto che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p><u>Gruppi familiari</u></p> <p>Con il nuovo articolo 7-bis, L. 3/2012, richiamando il contenuto dell'articolo 66, D.Lgs. 14/2019, viene estesa la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari. La disciplina si applica sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune.</p> <p>La procedura prevede la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.</p> <p><u>Modifiche al contenuto della proposta</u></p> <p>Viene modificato l'articolo 8, L. 3/2012, riprendendo sostanzialmente quanto previsto dagli articoli 67, commi 3 e 5, 68, comma 4, e 75, comma 3, del Codice dell'impresa. Si stabilisce, infatti, che la proposta può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.</p> <p>La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.</p> <p>Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'Occ attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p> <p>L'Occ, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,</p>
----------------	---

competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Deposito della proposta

Viene modificato l'articolo 9, L. 3/2012, prevedendo che sia alla proposta di piano del consumatore sia alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione dell'Occ contenente, fra le altre l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

L'Occ, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Omologazione dell'accordo

Vengono introdotti 2 nuovi commi all'articolo 12, L. 3/2012.

Il comma 3-ter stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis, D.Lgs. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il successivo comma 3-quater, prevede che il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste ai sensi dell'articolo 11, comma 2, L. 3/2012, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'Occ, la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Procedimento di omologazione

Nell'alveo dell'articolo 12-bis, viene sostituito il comma 3 prevedendo che il giudice, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolve ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'Occ.

Il nuovo comma 3-bis riprende le sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. Questi non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

L'articolo 13, L. 3/2012 viene modificato eliminando il riferimento ai crediti di cui all'articolo 7 comma 1, terzo periodo e inserendo tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti.

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

Viene introdotto un nuovo comma 7-ter all'articolo 14-ter, stabilendo che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Azioni del liquidatore

L'articolo 14-decies, L. 3/2012, viene modificato prevedendo l'autorizzazione del giudice sia per l'esercizio o la prosecuzione da parte del liquidatore, di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti sia per l'esercizio o la prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal

debitore in pregiudizio dei creditori, quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Debitore incapiente

Viene introdotto il nuovo articolo 14-*quaterdecies*, L. 3/2012, prevedendo che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

La valutazione di rilevanza è condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee prevista dal Regolamento di cui al Decreto 159/2013.

La domanda è presentata tramite l'Occ al giudice competente, unitamente a:

- a) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- b) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- d) indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ comprendente:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'Occ nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

I compensi dell'Occ sono ridotti della metà.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorso 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori

e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al Tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Le previsioni di cui sopra si applicano anche alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020.

Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti al 25 dicembre 2020, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10, L. 3/2012, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto sopra previsto.

Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.

	<p>L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, L. 3/2012.</p> <p>Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie.</p>
Articolo 4- <i>quater</i>	<p>Sospensione procedure di sequestro o pignoramento nei territori del sisma Centro Italia</p> <p>Viene previsto, fino al 31 marzo 2021, che per sostenere le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-<i>bis</i>, D.L. 189/2016, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, D.L. 189/2016, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.</p> <p>Tali risorse e contributi non sono altresì da ricomprendere nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della Legge Fallimentare, nonché del codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.</p>
Articolo 5, commi 4- <i>bis</i> e 4- <i>ter</i>	<p>Credito d'imposta musica e spettacoli da vivo</p> <p>Viene modificato l'articolo 7, D.L. 81/2013, ampliano l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, aumentandone il limite di spesa a 800.000,00 euro nei 3 anni d'imposta.</p>
Articolo 5, commi 6 e 7	<p>Tax credit vacanze</p> <p>Viene estesa la disciplina del <i>tax credit</i> vacanze al periodo d'imposta 2021 estendendo la possibilità di utilizzo, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021.</p> <p>Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.</p>
Articolo 6	<p>Misure urgenti di sostegno all'<i>export</i> e al sistema delle fiere internazionali</p> <p>Modificando il comma 1 dell'articolo 91, D.L. 104/2020, la sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali viene estesa anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.</p> <p>Implementando il successivo comma 3, viene, inoltre, prevista la possibilità di concessione, per il tramite di Simest Spa, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da P.A. o da altre fonti di ricavo.</p>
Articolo 6- <i>bis</i>	<p>Sostegno ai settori del turismo e cultura e per l'internazionalizzazione</p> <p>Sono state incrementate le dotazioni dei seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none">- il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020 di 90 milioni di euro per il 2021;

	<p>- il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020 di 10 milioni di euro per il 2020 a cui possono accedere, per effetto della modifica introdotta, anche le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 422/1997, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice Ateco 49.31.00;</p> <p>- il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020 di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.</p> <p>Viene previsto che i contributi percepiti ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none">- degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89, D.L. 18/2020;- degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, D.L. 34/2020; e- articolo 91, comma 3, D.L. 104/2020 <p>non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.</p> <p>Inoltre, per tali contributi, in riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.</p>
Articolo 6-ter	<p>Contributo <i>una tantum</i> edicole</p> <p>In sede di conversione in legge viene introdotto un contributo <i>una tantum</i>, pari a 1.000 euro, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente.</p> <p>Il tetto di spesa per il 2021 è individuato in 7,2 milioni di euro; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.</p> <p>Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del CdM, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 3 agosto 2020.</p>
Articolo 7	<p>Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</p> <p>In sede di conversione in legge viene abrogato l'articolo che prevedeva il riconoscimento, in via straordinaria, per gli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura ulteriori 100 milioni di euro.</p>
Articolo 7-bis	<p>Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro</p> <p>Sono state stanziato risorse destinate anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.</p>
Articolo 8	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> <p>Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all'allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p> <p>A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.</p>

Articolo 8-bis	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici Ateco di cui all'allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale di cui alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020, è riconosciuto il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Articolo 8-ter	Riduzioni oneri bolletta elettrica Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come: - "trasporto e gestione del contatore" e - "oneri generali di sistema". Dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco degli allegati al D.L. 137/2020.
<u>Articoli 9, 9-bis e 9-ter, comma 1</u>	Cancellazione seconda rata Imu Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all'allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività. Con l'articolo 9-bis, vien estesa la cancellazione del versamento della seconda rata Imu anche in riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020. L'articolo 9-ter, comma 1, estende l'esenzione dal pagamento dell'Imu 2020, disposta dai decreti emergenziali per alcuni immobili produttivi, a tutti i soggetti passivi Imu individuati ai sensi delle norme generali sull'imposta a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzioni.
<u>Articolo 9-ter, commi 2-8</u>	Sostegno alle imprese di pubblico esercizio Ai sensi del comma 2, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991 e quindi: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

	<p>Il comma 3 stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/1998, sono esonerati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.</p> <p>Ai sensi del comma 4, sempre nel periodo 1° gennaio al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria.</p>
Articolo 9- <i>quater</i>	<p>Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali</p> <p>Viene introdotto, per il 2021, un contributo a fondo perduto per i locatori di immobile a uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore deve comunicare telematicamente, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</p> <p>Il limite di spesa per il 2021 ammonta a 50 milioni di euro.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 25 dicembre 2020, sono individuate le modalità applicative, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate.</p>
Articolo 9- <i>quinquies</i>	<p>Proroga versamenti soggetti Isa</p> <p>Viene estesa a tutti i soggetti Isa operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p>
Articolo 10	<p>Proroga presentazione modello 770</p> <p>Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per l'anno 2019.</p>
Articolo 10- <i>bis</i>	<p>Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19</p> <p>Viene stabilito che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del CdM 31 gennaio 2020, e successive proroghe.</p>
Articolo 11	<p>Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica</p> <p>Per consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività</p>



	<p>lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 nei limiti delle risorse disponibili, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo di parte delle spese autorizzate di cui all'articolo 19, comma 9, D.L. 18/2020 e all'articolo 1, comma 11, D.L. 104/2020.</p>
<p>Articolo 12, commi da 1 a 7 e articolo 12-bis, comma 2</p>	<p>Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd</p> <p>Sono ulteriormente prorogati gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.</p> <p>Le 6 settimane spettano:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;• ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. <p>Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio, risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:</p> <ol style="list-style-type: none">a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. <p>Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.</p> <p>Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30 novembre 2020 (secondo la circolare Inps n. 139/2020, le domande relative a periodi che hanno inizio nel mese di novembre 2020, possono utilmente essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020).</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>

	<p>Il c. 7 dell'articolo 12 è stato soppresso (<i>prevedeva la scadenza al 31 ottobre 2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020 poi posticipata al 15 novembre 2020 come evidenziato al successivo articolo 12-bis</i>).</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.</p>
Articolo 12, commi 9 - 11 e articolo 22	<p>Divieto di licenziamento</p> <p>Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).</p> <p>È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.</p> <p>Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.</p> <p>Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p> <p>Inoltre, l'articolo 22, comma 3, prevede che, in caso di quarantena disposta dall'ASL o sospensione dell'attività didattica, in presenza di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori abbiano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
Articolo 12, commi 14 - 16	<p>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</p> <p>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.</p> <p>Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.</p>



Articolo 12, comma 16 bis	Contributo per assunzione di donne vittime di violenza Il contributo alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, è attribuito anche, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Articolo 12-bis	Misure in materia di integrazione salariale Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22- <i>quinquies</i> , D.L. 18/2020 e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
Articolo 12-ter	Ulteriori misure in materia di integrazione salariale I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, D.L. 104/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
Articolo 12-quater	Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale In deroga a quanto previsto all'articolo 14, D.Lgs. 40/2017, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Articolo 13	Sospensione versamenti previdenziali Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Articolo 13-bis	Sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2 La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze

	<p>del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i> del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 e 3.</p> <p>I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.</p> <p>I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.</p> <p>I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 13- <i>ter</i>	<p>Sospensione dei versamenti tributari</p> <p>È prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;- per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020;- per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:<ul style="list-style-type: none">a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;b) ai versamenti relativi all'Iva. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
Articolo 13- <i>quater</i>	<p>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;b) ai versamenti relativi all'Iva;c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. <p>Tali versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel</p>



	<p>territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.</p> <p>La sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i> del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i> del presente decreto.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 13- <i>quinquies</i>	<p>Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap in scadenza il 30 novembre 2020 è stato prorogato al 10 dicembre 2020.</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021. Tali deroghe si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

Articolo 13- <i>sexies</i>	Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, in scadenza il 30 novembre 2020, è stato prorogato al 10 dicembre 2020.
Articolo 13- <i>septies</i>	Proroga termine definizioni agevolate Slittano al 1° marzo 2021 i termini per il versamento: - della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione- <i>ter</i> , comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo; - della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. 119/2018; - della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione- <i>ter</i> , per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019; - della rata delle somme dovute a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020.
Articolo 13- <i>octies</i>	Proroga accesso Fondo Gasparrini Viene prorogato al 9 aprile 2022 il termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.
Articolo 13- <i>novies</i>	Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulps Viene previsto che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), Tulps e del canone concessorio del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata sarà versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata sarà versata entro il 30 giugno 2021.
Articolo 13- <i>decies</i>	Razionalizzazione delle rateazioni Viene sostituito integralmente il comma 1- <i>quater</i> dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione per situazioni di obiettiva difficoltà e fino alla data dell'eventuale rigetto della richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Vengono introdotti anche i nuovi commi 1- <i>quater</i> 1 e 1- <i>quater</i> 2 con cui è previsto che non può essere mai concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48- <i>bis</i> , D.P.R. 602/1973 in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione. Inoltre, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione

	<p>positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p>Queste novità si rendono applicabili, per espressa previsione di cui al c. 2 ai soli provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori-<i>quater</i>.</p> <p>Sempre in riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000,00 euro.</p> <p>Gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, in riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui sopra, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.</p> <p>È prevista la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68, D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio.</p> <p>A tal fine la richiesta di rateazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.</p>
Articolo 13- <i>undecies</i>	<p>Disposizioni in materia di contribuzione volontaria</p> <p>In via eccezionale, in deroga all'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 184/1997, i versamenti dei contributi volontari all'Inps, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i 2 mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.</p>
Articolo 13- <i>terdecies</i>	<p>Bonus baby-sitting</p> <p>A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p> <p>La fruizione del <i>bonus</i> è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p> <p>Il <i>bonus</i> non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è riconosciuto anche per i genitori affidatari.</p>
Articolo 13- <i>septiesdecies</i>	<p>Differimenti per residenti in Lampedusa e Linosa</p> <p>Viene esteso il differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019.</p> <p>Tali versamenti possono essere effettuati nel limite del 40% dell'importo dovuto, a eccezione di quelli riguardanti l'Iva.</p>

	La riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato <i>de minimis</i> .
Articolo 14	<p>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</p> <p>L'articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020.</p> <p>Inoltre, il comma 2 dell'articolo 14 riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400,00 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;</p> <p>b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15, D.L. 137/2020;</p> <p>c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, articolo 82, D.L. 34/2020.</p> <p>La domanda per le quote di Rem previste dal D.L. 137/2020 è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
Articolo 15	<p>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</p> <p>Ai beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, viene erogata nuovamente l'indennità <i>una tantum</i> pari a 1.000,00 euro.</p> <p>Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, sempre al 29 ottobre 2020;- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 29 ottobre 2020.- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: <p>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</p> <p>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;</p> <p>c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla</p>



	<p>Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, c. 26, L. 335/1995, al 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Sempre un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>c) assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000,00 euro.</p> <p>La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00 euro.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>
Articolo 15-bis	<p>Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite</p> <p>Viene introdotta, ai beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, c. 1, D.L. 137/2020, una <i>tantum</i>, un'ulteriore indennità pari a 1.000,00 euro.</p> <p>Anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 30 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 30 novembre 2020.</p> <p>Parimenti, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <p>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</p>

	<p>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;</p> <p>c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere sempre al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, L. 335/1995, al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Un'indennità onnicomprensiva, sempre di 1.000,00 euro, viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>c) assenza di titolarità, al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Sempre un'indennità pari a 1.000,00 euro viene riconosciuta rispettivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16, D.Lgs. 81/2015;- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00 euro. <p>Le presenti indennità non sono tra loro cumulabili.</p> <p>La domanda per le indennità, con esclusione di quella una tantum, deve essere presentata all'Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <p>Tutte le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per il 2020.</p> <p>Viene, infine, previsto che le indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal 30 novembre 2020.</p>
<u>Articolo 16 e 16-bis</u>	<p>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</p> <p>Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.</p>

	<p>L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Medesimo esonero è riconosciuto anche agli lap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. Resta ferma per l'esonero l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero viene riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.</p> <p>Per i contribuenti iscritti alla «<i>Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni</i>» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/18 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.</p> <p>In sede di conversione è stato previsto, con il nuovo articolo 16-bis, che agli stessi soggetti di cui sopra, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco di cui all'allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.</p> <p>Tale ultimo esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 16-ter	<p>Quarta gamma</p> <p>Viene integralmente riscritto l'articolo 58-bis, D.L. 104/2020, prevedendo che, al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla L. 77/2011, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.</p> <p>Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla IV gamma ed alla I gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012.</p> <p>Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020 ed è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.</p> <p>Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.</p>
Articolo 17	<p>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</p> <p>Per il mese di novembre 2020, è erogata, nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p>

	<p>L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020.</p> <p>Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5, D.M. 6 aprile 2020.</p>
Articolo 17-bis	<p>Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</p> <p>Viene introdotta, nel limite massimo di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.</p> <p>Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir e le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020.</p> <p>Non necessitano di presentazione di una nuova domanda i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020 e all'articolo 17, D.L. 137/2020, per i quali permangano i requisiti.</p> <p>Ai fini dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati.</p>
Articolo 17-ter	<p>Equo compenso</p> <p>Viene prevista l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi) per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). In particolare, i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, devono applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.</p>
Articolo 19-septies	<p>Credito di imposta per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri</p> <p>Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000,00 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 3.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nel 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3, D.M. 16 dicembre 2010.</p>



	<p>Le prestazioni di telemedicina possono essere erogate presso le farmacie previo accordo con l'azienda sanitaria.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 25 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.</p> <p>Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.</p>
Articolo 22	<p>Misure per la famiglia</p> <p>Sono state apportate modifiche all'articolo 21-<i>bis</i> inserito dal 14 ottobre in sede di conversione del D.L. 104/2020, in conseguenza delle quali, dal 29 ottobre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 (prima era 14), disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16 (l'ipotesi della sospensione dell'attività didattica non era prima prevista);- è altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (come prima);- nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (fina a qui nulla è mutato), nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. <p>Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 16 (prima 14) avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure.</p>
Articolo 22- <i>bis</i>	<p>Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado</p> <p>Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.</p>

	<p>Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2.</p> <p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.</p>
Articolo 27	<p>Misure urgenti per il processo tributario</p> <p>Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.</p> <p>I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.</p> <p>In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.</p> <p>Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.</p> <p>I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.</p>
Articolo 31-novies	<p>Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati</p> <p>Viene introdotta la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.</p> <p>L'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell'assemblea dei partecipanti del fondo.</p> <p>Durante il periodo di proroga la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di 2/3 ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.</p> <p>Il comma 3 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall'articolo 22, dal comma 5-<i>quater</i> al comma 5-<i>novies</i>, D.L. 91/2014.</p>



Articolo 31- <i>decies</i>	Fondo per la filiera della ristorazione Il comma 1 novella l'articolo 58, D.L. 104/2020, rimodulando la dotazione finanziaria che passa da 600 milioni di euro per il 2020 a 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021. Sempre il comma 1 aggiunge all'elenco di attività già previste per le quali è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione quella individuata con codice Ateco 55.20.52, che è relativa alle attività di alloggio connesse alle aziende agricole e precisa che gli ittiturismi, ai soli fini della procedura connessa all'accesso a tale Fondo, indicano il codice Ateco 56.10.12 relativo alle attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.
----------------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani